Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Delibera n. 12

Seduta del 18 novembre 2026

OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI

Oggetto: Presa d'atto del quadro conoscitivo ed individuazione dei livelli di severità idrica del Distretto delle Alpi orientali con adozione di misure.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)";*
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta tutti gli atti di indirizzo al comma 6 lett. g) che "*delibera (…) lo statuto dell'Autorità (…). Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006 ed in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2021, con il quale è stata nominata la Dott.ssa Marina Colaizzi quale Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con scadenza 3 maggio 2026;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2026, di rinnovo dell'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, per la durata di cinque anni decorrenti dal 4 maggio 2026;

VISTO il Protocollo d'Intesa 13 luglio 2016 recante "*Istituzione dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico delle Alpi Oriental*i", stipulato tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità di bacino del Fiume Adige, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, CREA, ISPRA, ISTAT, ANBI, la Federazione dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia di Trento, UTILITALIA, ASSOELETTRICA, l'Associazione Nazionale autorità ed Enti d'Ambito (ANEA);

VISTO il successivo decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"*, convertito, con modificazioni, nella legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare l'articolo 11, rubricato "*Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*", che ha introdotto, dopo l'art. 63 del decreto legislativo 152/2006, l'art. 63-bis *"Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici"* e nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica individuandone le rispettive competenze;

VISTO in particolare l'art. 63-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i che ai commi 3, 4 e 5. stabilisce disposizioni specifiche relative ai compiti, alla composizione, alla modalità di voto, prevedendo che le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'organo Osservatorio siano disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente, il quale prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali Protocolli di intesa istitutivi degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici già operanti presso le Autorità di bacino distrettuali;

VISTO il "*Regolamento recante le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico delle Alpi Orientali*" approvato, ai sensi dei

richiamati artt. 63-bis comma 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 9 bis, comma 7, dello Statuto, con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 25 luglio 2023;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con successivo Decreto interministeriale n. 403 del 13 novembre 2024 e con delibera CIP n. 6 del 31 luglio 2025, esecutiva dall'11 ottobre 2025;

VISTO l'art. 9 bis "*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*" dello Statuto dell'Autorità di bacino introdotto con il citato Decreto interministeriale 403/2024;

VISTO altresì l'art. 16 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" in base al quale : "*Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale*";

VISTO l'art. 176 del D.lsg. n. 152/2006 per le competenze statutarie delle Province autonome di Trento e Bolzano, richiamato dall'art. 63 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dall'art. 9 bis, ultimo comma, dello Statuto e dagli art. 2, comma 4 lettera g) e art. 9 del Regolamento. In particolare, l'art, 9 del Regolamento recita "I*n conformità all'art. 176, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al conseguimento delle finalità del regolamento adottato con la presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione*".

VISTA la disciplina del servizio idrico integrato di cui al Titolo II della Parte III del D.lgs. n. 152/2006 (artt. 141 e ss.);

CONSIDERATO che la disciplina del servizio idrico integrato non trova applicazione nei territori di competenza delle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione della loro autonomia statutaria come peraltro riconosciuto dalla Corte Costituzionale con varie sentenze;

VISTO l'art. 165 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede l'obbligo di comunicazione da parte di coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità dalla normativa prevista per la tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO da ultimo il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 253 del 8 settembre 2025 con cui sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti per l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico delle Alpi Orientali ed i successivi D.M. n. 150 del 12 maggio 2026 e D.M. 277 del 2 settembre 2026 di parziale modifica dei componenti;

PREMESSO CHE l'Osservatorio permanente**:**

- svolge *funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura, secondo gli standard nazionali definiti da ISPRA in conformità alle Direttive europee di settore, la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli*

usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), come disposto dall'art. 63-bis, comma 1,del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. comma 1, art. 9 bis, comma 4, dello Statuto e dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

- individua, in coerenza con gli standard e le indicazioni forniti dal CTC, *gli indicatori, gli indici e i parametri utili alla caratterizzazione degli scenari di severità idrica, definendo i valori soglia (laddove non già definiti dal CTC) di ciascun indicatore, indice o parametro a supporto della valutazione del livello di severità idrica a scala distrettuale, avvalendosi dei dati resi disponibili dalle Regioni e Province Autonome del Distretto idrografico delle Alpi orientali*, come disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento;

- individua, sulla base degli indicatori, degli indici e dei parametri e dei relativi valori soglia di cui al precedente punto*, gli scenari di severità idrica relativi agli ambiti territoriali di cui al successivo art. 4, svolgendo i compiti conseguenti, secondo quanto indicato all'Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari",* del Regolamento, come disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c) di quest'ultimo;

- elabora scenari previsionali e formula *proposte per l'uso e la gestione delle risorse idriche in caso di scarsità delle stesse, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque – PGA del Distretto idrografico, comprese eventuali temporanee limitazioni all'uso delle derivazion*i, anche ai fini dell'adozione delle misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 63 bis., comma 3, d.lgs. n. 152/2006, art. 9 bis. comma 6 secondo periodo, dello Statuto e art.3, comma 2, lett. f) del Regolamento;

- svolge le *funzioni di Cabina di Regia* per il monitoraggio e previsione degli eventi di siccità e la gestione degli eventi di scarsità idrica, in corso e previsti, in caso di scenari di severità idrica diversi da quello "non critico" assicurando, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un *adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito*, come disposto dall'art. 63 bis, comma 3,del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dall'art. 9 bis, comma 6, dello Statuto e dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

- esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Deliberazione C.I.P. n. 2 del 20 dicembre 2021, con particolare riguardo alla misura denominata "Direttiva Deflussi Ecologici" di cui al Volume 6/D del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

- contribuisce, sotto il coordinamento di ISPRA, all'aggiornamento periodico del quadro nazionale dei livelli di severità idrica, a cura dello stesso Istituto, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

PREMESSO CHE il Segretario Generale dell'Autorità di bacino:

- sulla base degli scenari di severità idrica e delle proposte di intervento anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, può adottare con proprio atto misure di salvaguardia di cui

all'art. 65, commi 7 e 8, d.lgs. n. 152/2006 ss.mm., come disposto dall'art. 63 bis, comma 3, ultimo periodo, art. 9 bis, comma 6, ultimo periodo, dello Statuto e art. 2, comma 4, lett. g) del Regolamento;

CONSIDERATO CHE:

- in attesa degli standard e delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento, per le finalità di caratterizzazione degli scenari di severità idrica a scala distrettuale, continuano ad applicarsi gli indicatori, gli indici e i parametri già in uso ed in particolare:
  - gli indici SPI e SPEI spazializzati sull'intero territorio distrettuale per assegnate durate;
  - i volumi di risorsa idrica accumulati negli invasi idroelettrici, la cui regolazione di carattere stagionale o annuale può risultare utile per l'integrazione dei deflussi naturali;
  - le portate fluenti presso alcune stazioni significative del territorio distrettuale ed i loro percentili risultano inferiori rispetto alla media storica;
  - i livelli freatimetrici osservati nell'area planiziale del territorio distrettuale ed i corrispondenti percentili valutati rispetto all'andamento medio nel periodo;

RILEVATO ALTRESI CHE:

- pur collocandosi i valori degli indici SPI e SPEI relativi al mese di ottobre nella norma~~,~~ la valorizzazione e la rappresentazione grafica degli indici SPI e SPEI per le durate maggiori (3, 6 e 12 mesi) conferma il perdurare della carenza idrica su tutto il territorio distrettuale per tempi di aggregazione superiori a tre mesi;
- l'elaborazione dei dati di portata registrati presso alcune sezioni significative della rete idrografica distrettuale, espressi in termini di percentili rispetto alla serie storica di lungo periodo, mette in evidenza un trend in decrescita per tutte le stazioni idrometriche oggetto di osservazione, permanendo i relativi valori sotto la media del periodo con una marcata tendenza ai minimi storici;
- l'analisi dell'andamento dei valori percentili relativi ai dati di freatimetria nell'area planiziale distrettuale negli ultimi quattro mesi conferma la persistenza del trend;
- la risorsa idrica accumulata negli invasi dei bacini segue generalmente la modulazione stagionale storica ma con quantitativi ovunque inferiori al 25° percentile ed in taluni casi inferiori al minimo storico;
- permane critica la condizione del serbatoio del Lumiei collocato nell'alto Tagliamento, la cui riserva idrica è sotto al minimo storico, situazione confermata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- pur a fronte del quadro idro-meteorologico ed idrogeologico sopra sommariamente richiamato le derivazioni di risorsa idrica superficiale ad uso prioritario risultano soddisfatte in ragione del calo dei consumi determinati dalla chiusura della stagione irrigua, in data 30 settembre, anche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ove in precedenza era stato individuato il livello di severità idrica "medio";

PRESO ATTO CHE ai sensi dall'Allegato "*Livelli di Severità Idrica e Attività nei vari scenari*" del Regolamento di organizzazione e funzionamento 25.7.2023,

- la severità idrica “bassa” si verifica quando “*la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un trend verso valori meno favorevoli; le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazioni e/o temperature troppo elevate per il periodo successivo”* mentre
- la severità idrica “media” è inquadrata come la situazione in cui “*le portate in alveo ovvero le temperature elevate ovvero i volumi cumulati negli invasi non sono sufficienti a garantire gli utilizzi idropotabili e irrigui”.*

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE:

- nonostante il complesso degli elementi sopra richiamati configuri un quadro di evoluzione idro-meteoclimatica in lieve miglioramento oltre ad un generale soddisfacimento degli usi prioritari derivanti dalla chiusura della stagione irrigua, le portate fluenti continuano a collocarsi su valori prossimi ai minimi storici, con percentili in alcuni casi pari o prossimi allo zero;
- analoga condizione critica si riscontra per le acque sotterranee, con possibile potenziale pregiudizio per il soddisfacimento idropotabile delle numerose fonti di prelievo della media pianura veneta e friulana;
- si rende pertanto necessario individuare il livello di severità idrica "medio" sia per le acque superficiali sia per le acque sotterranee, ad eccezione dei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano in cui permane il livello di severità “basso”;
- è altresì necessario adottare fin d'ora misure volte a costituire e preservare l’accumulo di risorsa idrica nei serbatoi montani, al fine di consentire eventuali integrazioni delle portate naturali nel caso di persistenza o aggravamento delle attuali condizioni idrologiche; a tale scopo, la trattenuta di tale risorsa nei sistemi di accumulo a monte dovrà essere contestualmente accompagnato da una riduzione dei prelievi dai corpi idrici superficiali destinati al soddisfacimento degli usi non prioritari;

PRESO ATTO CHE, alla data del 30 novembre, verranno meno gli obblighi gestionali degli invasi connessi alla funzione di laminazione e contenimento delle piene, così consentendo un esercizio orientato all’accumulo;

PRESO ATTO del quadro conoscitivo rappresentato nel Bollettino sullo stato della risorsa e sul livello di severità idrica allegato alla presente Delibera;

RILEVATO che persiste un’esigenza di risparmio della risorsa idrica sotterranea, tenuto conto che i livelli freatimetrici osservati nell’alta e media pianura veneta e friulana mostrano un evidente e persistente trend negativo;

VISTO il verbale della seduta della Osservatorio permanente del 18 novembre 2026;

Tutto ciò visto e considerato, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. di prendere atto della quantificazione numerica e della spazializzazione, ove presente, degli indicatori e indici di severità idrica illustrata nel corso della seduta, sulla base dei dati resi disponibili

dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, dai servizi idrografici regionali o provinciali e dalle agenzie di protezione ambientale;

2. di prendere atto che il quadro conoscitivo illustrato è sintetizzato nel Bollettino (Allegato I) che costituisce pertanto parte integrante della presente delibera;
3. di prendere atto in particolare degli scenari di evoluzione della disponibilità della risorsa idrica superficiale la quale, seppure in miglioramento rispetto alla stagione estiva, sembrano confermare un quadro di persistente severità;
4. di individuare, alla luce del quadro di cui ai commi 1, 2 e 3, il livello di severità idrica "media", come definito dall'Allegato "*Livelli di Severità Idrica e Attività nei vari scenari*" del Regolamento di organizzazione e funzionamento di data 25 luglio 2023, sia per le acque superficiale sia per le acque sotterranee di tutto il territorio distrettuale, ad eccezione dei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano in cui permane il livello di severità "basso";
5. di invitare le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle vigenti concessioni e degli obblighi di esercizio delle opere di regolazione nonché dei programmi di produzione già in essere, le necessarie misure per favorire la trattenuta e l'accumulo della risorsa idrica negli invasi di monte, nonché la contestuale riduzione dei prelievi dai corpi idrici superficiali destinati ad usi non prioritari, al fine di preservare adeguate riserve idriche in previsione dell'eventuale persistenza o aggravamento delle attuali condizioni idrologiche; con riferimento agli invasi soggetti, fino al 30 novembre, agli obblighi di laminazione e contenimento delle piene, le predette misure di trattenuta e accumulo della risorsa potranno essere attuate esclusivamente successivamente alla cessazione di tali obblighi; per quanto concerne il bacino del fiume Adige, le modalità attuative delle suddette misure saranno eventualmente definite e coordinate anche mediante il tavolo istituzionale di cui all'art. 1, comma 7, della deliberazione dell'Osservatorio Permanente n. 9 del 15 luglio 2026.
6. di confermare quale indirizzo gestionale per le Regioni e Province Autonome, in qualità di amministrazioni concedenti, ferme restando in ogni caso le specifiche competenze autonome, nonché per gli Enti d'Ambito e per i gestori del servizio idrico integrato della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la necessità di proseguire con campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica con particolare riguardo a quella derivante da auto-approvvigionamento da pozzo per uso domestico;
7. di dare mandato al Segretario Generale di comunicare quanto disposto ai soggetti interessati;
8. di richiamare, ai fini dell'adozione delle misure di mitigazione, quanto stabilito dall'art. 176 del D.lgs 152/2006 e dall'art. 9 del Regolamento dell'Osservatorio (Del. CIP n. 5 del 2023) con riferimento alle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, avendo particolare riguardo alle specifiche competenze relative alla gestione del servizio idrico.

ARTICOLO 2

1. di chiedere ai Soggetti competenti di assicurare, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3, comma 2 lett. d) del Regolamento e dell'art. 9 bis, comma 6 dello Statuto, un adeguato flusso di informazioni circa i dati necessari a definire i livelli di severità individuati all'articolo 1 anche nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile, di ISPRA al fine dell'aggiornamento

periodico del quadro nazionale dei livelli di severità idrica nonché del Commissario Straordinario siccità di cui al D.L. n. 39/2023 ss.mm. per le valutazioni di competenza.

ARTICOLO 3

1. di procedere ad ogni adempimento necessario ai fini di assicurare adeguate forme di pubblicità della presente Delibera e del suo allegato.

Venezia, 18 novembre 2026

IL PRESIDENTE

Segretario generale

Marina Colaizzi

In allegato Bollettino sullo stato della risorsa e sul livello di severità idrica